Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

1. Alla Commissione non è pervenuta alcuna domanda in merito alla concessione delle esenzioni individuali ed attestazioni negative menzionate dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda i ricorsi per presunta violazione del diritto comunitario nei casi menzionati dall'onorevole parlamentare, si specifica in appresso il seguito dato dalla Direzione generale per la concorrenza nei singoli casi.

2. Nel caso Platte/Mazda la Commissione ha respinto il ricorso per mancanza di interesse comunitario. Nei casi Blei/Ulrich e Blei/Sparkasse Hückeswagen, la Direzione generale per la concorrenza ha comunicato, in risposta alla richiesta informale della parte interessata, che i casi in questione non potevano godere di trattamento prioritario poiché non presentavano indizi di violazione delle regole di concorrenza del trattato. Per quanto riguarda i casi Blei/GEMA e Blei/GEZ, la Direzione generale per la concorrenza ha informato il ricorrente che non esistono per il momento ragioni valide per portare avanti un'indagine, rispettivamente per mancanza di indizi di violazione delle regole di concorrenza del trattato CE e per mancanza di interesse comunitario.

3. Se una questione rientra nella competenza esclusiva di uno Stato membro, la Commissione non può occuparsi del caso.

(2001/C 235 E/046) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3995/00**

di Helmuth Markov (GUE/NGL) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Richiesta di trasmissione di un'esenzione individuale GEMA

Il 26 marzo 1999 è stato presentato alla Commissione (IV-C2 (SG) 486) un ricorso nei confronti della «Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte» GEMA (la società tedesca autori ed editori per il settore musicale) cui a tutt'oggi non è stato dato seguito.

Il 13 gennaio 2000 il «Verband innovativer Kfz-Unternehmer und Handelsverteter» (associazione delle aziende e dei rappresentanti commerciali innovativi del settore automobilistico, in prosieguo VIKH) ha chiesto che gli venisse rilasciata una copia della documentazione di esenzione individuale e ha presentato una domanda di esenzione individuale concernente la GEMA, ma a tutt'oggi non ha ancora ricevuto nulla.

1. Può la Commissione far sapere in base a quali considerazioni non è stato dato seguito al ricorso e alla richiesta della documentazione di esenzione individuale?

2. Condivide la Commissione il giudizio del VIKH, secondo cui, diversamente dalle emissioni musicali a carattere commerciale (organismi di radiodiffusione, discoteche, teatri d'opera e di prosa, gruppi che eseguono musica dal vivo, ecc.), non è necessario versare diritti alla GEMA per la musica diffusa in ristoranti, autosaloni o negozi di parrucchieri? (Ai sensi della decisione 71/224 della Commissione, la diffusione di musica è soggetta a diritti solo se avviene dietro pagamento).

3. Condivide inoltre la Commissione il giudizio del VIKH, secondo cui la GEMA necessita assolutamente di un'esenzione individuale per i contratti con le aziende di cui sopra?

4. I contratti stipulati dalla GEMA con tali aziende (parrucchieri, ristoranti (esclusi impieghi tipo discoteca), autosaloni in cui la musica costituisce un sottofondo all'attività di vendita) sarebbero sucettibili di autorizzazione?

Risposta del signor Monti in nome della Commissione

(7 marzo 2001)

1. Nella sua lettera del 26 marzo 1999, il VIKH aveva sostenuto che la riscossione di diritti d'autore da parte della GEMA per la diffusione di una musica di sottofondo in un ristorante, in forma registrata o radiotrasmessa, contravviene alla legislazione sulla concorrenza. In data 27 aprile 1999 la direzione

generale Concorrenza ha risposto per iscritto al VIKH di non ravvisare motivi per l'avvio di una procedura ai sensi delle norme fissate dal trattato CE, precisando inoltre che la riscossione di diritti d'autore da parte della GEMA per la riproduzione sonora in ristoranti di opere protette da copyright, di per sé non costituiva un'infrazione alla normativa sulla concorrenza. La lettera del VIKH citata in precedenza non fornisce indicazioni di sorta circa il fatto che l'infrazione possa eventualmente essere inerente al calcolo dei diritti in questione. In base a una prima valutazione della direzione generale Concorrenza, neppure la successiva lettera del VIKH, del 19 settembre 2000, ha fornito nuovi elementi di informazione che possano giustificare l'avvio di una qualche procedura. Questa valutazione è stata naturalmente comunicata al VIKH.

Dopo la decisione 2 giugno 1971 della Commissione nel caso GEMA (71/224), lo statuto di questo organismo è stato modificato a più riprese. In seguito a queste modifiche, la Commissione ha adottato una decisione di attestazione negativa (82/204). La Commissione non ha reputato necessario concedere alcuna esenzione.

2. La Commissione non condivide il parere del VIKH secondo cui la musica suonata nei ristoranti non debba dare luogo al pagamento di diritti al GEMA. Come negli esempi citati a mo' di confronto dall'onorevole parlamentare, anche nei ristoranti un sottofondo musicale è funzionale a un'attività commerciale.

La decisione GEMA (71/224) non trattava di questo aspetto. È normale che i detentori dei diritti di copyright o dei diritti connessi, come le emittenti radiofoniche, possano percepire una retribuzione per la musica diffusa in un locale la cui principale attività/finalità sia di tipo commerciale. Questa retribuzione è prevista non solo dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, ma anche da convenzioni internazionali (articolo 11 bis della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche; articolo 12 della convenzione per la protezione degli artisti, degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione). La legislazione comunitaria, in particolare l'articolo 8 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e alcuni diritti connessi con il diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale ([1]), è conforme alla legislazione internazionale e agli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale. Inoltre, l'accordo TRIP, nel quadro dell'organizzazione internazionale per il commercio, si basa a sua volta sull'articolo 11 bis della convenzione di Berna e non contempla esenzioni dal pagamento di diritti d'autore o dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione dal detentore dei diritti, a favore di «piccoli locali» in cui vengano diffuse trasmissioni musicali (per esempio ristoranti, autosaloni o negozi di parrucchieri).

3. e 4. I contratti con imprese come quelle citate dall'onorevole parlamentare non richiedono necessariamente singole esenzioni. Essi non ricadono automaticamente nel campo d'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, ove si prefiggano esclusivamente di ottenere un adeguato compenso per l'uso di opere coperte da copyright. Tuttavia, un livello ingiustificato dei diritti d'autore che incida in misura significativa sugli scambi tra Stati membri, si configurerebbe come un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 (ex-articolo 86) del trattato CE, nel qual caso questo tipo di contratti sarebbe vietato e non potrebbe formare oggetto di esenzione. La Commissione non dispone però di informazioni che permettano di suffragare una conclusione del genere.

([1]) GU L 346 del 27.11.1992.

(2001/C 235 E/047) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4002/00**

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Danni causati dalle attività militari all'ambiente marino

Gli Stati Uniti hanno recentemente abolito le esercitazioni militari in talune aree marine per evitare di danneggiare gli habitat marini sensibili. È il risultato di un periodo di consultazioni pubbliche precedenti il rilascio del permesso di svolgere esercitazioni militari.